



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale – Ufficio V

## **TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE LAVORO**

**Giudice Dott.ssa De Renzis - Rg 189/2024 - Udiienza 25/09/2024**

### **MEMORIA DIFENSIVA**

**PER il Ministero dell'Istruzione e del merito (CF: 80185250588) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (CF: 97248840585) PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it), Ambito territoriale di Roma**, - ciascuno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. Avv. Alessia Cavallo, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12

***Resistente***

### **CONTRO**

**Il Sig. Picariello Ivan**

***Ricorrente***

### **FATTO E DIRITTO**

Il ricorrente adiva l'Ill.mo Tribunale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

Il suddetto ricorso non merita accoglimento da parte dell'Ill.mo Giudice adito per i seguenti

---

Via Frangipane, 41 - 00184 Roma - Tel. 06 7739.2525

Sito Web: <https://www.usrlazio.it> PEO: [drla.ufficio5@istruzione.it](mailto:drla.ufficio5@istruzione.it) PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it)  
Codice Ipa: m\_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6IX9E7 per la contabilità generale, KCZQBQ per quella ordinaria, C.F.: 97248840585



## MOTIVI

### INFONDATEZZA DEL RICORSO

La valutazione del servizio militare, o del servizio civile sostitutivo, incide sul punteggio ed è diversa a seconda che detto servizio sia o meno prestato in costanza di nomina.

Qualora il servizio militare non sia reso in costanza di nomina va considerato come “servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali” (punteggio di 0,6). Qualora invece il servizio sia reso in costanza di nomina il punteggio è di punti 6. Si tratta di una differenza di non poco conto.

Il servizio militare di leva o comunque il servizio ad esso assimilato, può essere valutato, purchè prestato in costanza di nomina.

Ciò è quanto prevede il DM n. 50/2021 nell'Allegato A Tabella di Valutazione dei titoli.

Nel caso de quo la prestazione del servizio di leva in costanza di nomina non vi è stata e comunque non è stata né dedotta né tantomeno provata e allegata.

Inoltre, parte ricorrente sostiene che il fondamento giuridico della valutazione del servizio militare, ai fini del collocamento nella graduatoria ad esaurimento per il personale educativo, sia l'art. 485 co. 7 Dlgs 297/94, che, in quanto fonte di rango primario, sia “legge superiore” rispetto al DM 353/14 e quindi non suscettibile di deroga da parte di quest'ultimo.

Invero, l'erroneità di tale prospettazione si sostanzia nella diversità di aspetti regolati dalle due normative ivi menzionate.

L'una, il Dlgs 297/94, attiene esclusivamente alla valutazione del servizio militare dei docenti ai soli fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità di servizio (cioè, ai soli fini della ricostruzione di carriera) del personale di ruolo (il personale non di ruolo è disciplinato da altra sezione di detto Dlgs).

L'altro, invece, (DM 50/21), attiene alla valutazione del servizio militare ai fini del collocamento in graduatorie ad esaurimento.

E, nel caso de quo, è solo tale ultimo aspetto ad avere rilevanza in quanto la valutazione del servizio militare è richiesta da parte ricorrente al fine di ottenere un punteggio maggiore nel collocamento in graduatoria.

Trattasi, pertanto, di normative attinenti ad aspetti del tutto diversi e tale diversità, quindi, comporta l'assoluta inapplicabilità del principio gerarchico delle fonti.



Giova infine sottolineare che l'assurdità della pretesa valutazione del servizio militare non in costanza di nomina ai fini del reclutamento, emerge con evidenza dal fatto che un eventuale accoglimento della stessa comporterebbe una grave, ingiusta ed incostituzionale disparità di trattamento nei confronti delle aspiranti di sesso femminile, escluse dal servizio militare di leva (che, peraltro, nell'anno in cui fu prestato dal ricorrente era obbligatorio e non facoltativo).

D'Altronde sia la Corte di Cassazione (ordinanza 5679/2020) che il Consiglio di Stato (Sezione sesta – sentenza 2743/2020) sono giunti alla medesima soluzione.

La Suprema Corte, in particolare, ricostruisce l'iter logico della norma:

"è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (...)"

Diversa è la fattispecie di cui qui si discute poiché il D.M. n. 50 del 3.3.2020 include espressamente, fra i titoli di servizio valutabili, anche il "servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego" (così, al punto A delle Avvertenze), prevedendo, tuttavia, per gli stessi, un punteggio inferiore a quello attribuito ai medesimi servizi se "prestati in costanza di rapporto di impiego". In effetti, si chiarisce al punto A delle Avvertenze del D.M. cit.: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva". Nell'annessa tabella di valutazione dei titoli, tabella A/I, al punto B), la differenza si traduce in: - punti 6 per ogni anno di servizio (anche) militare reso in costanza di rapporto di impiego quale servizio effettivo reso in qualità di "responsabile amministrativo o



assistente amministrativo" in scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, in scuole primarie statali o in scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; - punti 0,60 per ogni anno di servizio (anche) militare reso non in costanza di rapporto di impiego quale servizio "prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, ...". Rileva, in proposito, anzitutto l'art. 485, comma 7, del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, D.Lgs. 297/1994, il quale così recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.". L'articolo è rubricato "Personale docente" e collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I, "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV, "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera", del suddetto Decreto. Dunque, esso attiene ai criteri di valutazione dell'attività di insegnamento e, come ha chiarito Cons. St., Sezione Sesta, 2743/2020, "non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura ed termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido" sicché "il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina". L'assunto - prosegue il supremo consesso di giustizia amministrativa - "risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il... principio secondo cui: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»". Il comma 3 dell'art. 2050 ha conferito portata generale alla statuizione: "Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici". Alla luce del quadro normativo ora illustrato, è agevole comprendere come soltanto per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia pur con contratto a tempo determinato, si ponga l'esigenza di tutelare colui il quale deve lasciare temporaneamente l'impiego per assolvere gli obblighi di legge (con diritto alla conservazione del posto); se, infatti, il periodo di servizio militare non fosse valorizzato, si consumerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno di coloro i quali hanno



prestato servizio nell'interesse della Nazione rispetto a coloro che tale servizio non erano obbligati a prestare. Di qui l'esigenza di apprestare una "misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore" (Cons. St. sopra cit.). Del resto, lo stesso art. 52, comma 2, Costo stabilisce che l'adempimento degli obblighi connessi al servizio militare "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino...". Non sussiste titolo all'equiparazione per la situazione del cittadino che antecedentemente alla nomina abbia svolto il servizio militare. Secondo diverse pronunce del Consiglio di Stato richiamate nella sentenza n. 2743/2020 già cit., "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza." (in termini analoghi si è di recente espresso TAR per il Lazio 8254/2021).

In ogni caso, quindi, non può sostenersi che il servizio di leva sia equiparabile al servizio di insegnamento, sotto ogni aspetto contenutistico o di preparazione culturale.

Destituita, infine, di fondamento è la richiesta di disapplicazione del DM 50/21, essendo lo stesso pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente.

Nessuna norma imperativa, infatti, risulta violata dalle disposizioni di detto DM la cui operatività è completamente estranea alla portata dell'art. 485 co. 7 del Dlgs 297/94, riferito, si ribadisce, alla valutazione del servizio di leva del personale di ruolo ai fini della valutazione della carriera.

## CONCLUSIONI

"Piaccia al Giudice adito, valutato quanto sovra esposto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- Dichiarare il ricorso infondato in fatto ed in diritto;
- Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c.



Roma lì 23/06/2024

Il Funzionario  
Avv. Alessia Cavallo

Si allega:

- 1) sentenza del Tribunale di Roma n. 1611/2024
- 2) sentenza del Tribunale di Roma n. 4130/2023
- 3) sentenza del Tribunale di Roma n. 21981/2023

